

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 12/08/2022 Data di pubblicazione: 18/07/2014

Versione: 4.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto CV4-2500 Part A
Sinonimi Elastomero di silicone

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non classificato

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuna etichettatura applicabile

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione Nessuna informazione supplementare disponibile

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0.1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disregolazione endocrina, o identificate come disregolazione endocrina in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

Questa miscela non contiene nessuna delle sostanze da riportare ai sensi dei criteri della sezione 3.2 di REACH Allegato II

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|---|--|
| Misure generali di primo soccorso | Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). |
| Misure di primo soccorso dopo l'inalazione | In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle | Rimuovere gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Sciacquare accuratamente per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|---|
| Sintomi/Effetti | Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lieve irritazione oculare. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Non previsti in normali condizioni d'uso. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua potenti. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|---------------------|--|
| Pericolo d'incendio | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature. |
|---------------------|--|

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|----------------------------------|--|
| Pericolo di esplosione | Il prodotto non è esplosivo. |
| Reattività | In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Formaldeide. Ossidi di silicio. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|--|---|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
| Istruzioni antincendio | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua. |

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

| | |
|-----------------------|---|
| Disposizioni generali | Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. |
|-----------------------|---|

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. |
| Procedure di emergenza | Evacuare il personale non necessario. |

6.1.2. Per i primi soccorritori

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia. |
| Procedure di emergenza | Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area. |

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

| | |
|------------------------|---|
| Per il contenimento | Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. |
| Metodi per la bonifica | Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

| | |
|---|--|
| Pericoli ulteriori durante la lavorazione | Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. |
|---|--|

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|---|--|
| Precauzioni per la manipolazione sicura | Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. |
| Misure igieniche | Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. |

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

| | |
|-----------------------------|---|
| Misure tecniche | Attenersi alle normative in vigore. |
| Condizioni di conservazione | Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. |
| Materiali incompatibili | Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. |

7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

8.2. Controlli dell'esposizione

| | |
|---------------------------------------|--|
| Controlli tecnici appropriati | Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate. |
| Dispositivo di protezione individuale | Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione. |



| | |
|------------------------------------|---|
| Materiali per indumenti protettivi | Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. |
| Protezione per le mani | Indossare guanti protettivi. |
| Protezione per gli occhi | Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche. |
| Protezione della pelle e del corpo | Indossare indumenti protettivi adeguati. |
| Protezione delle vie respiratorie | In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare. |

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|-------------------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore, aspetto | Incolore |
| Odore | Inodore |
| Soglia olfattiva | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità | > 135 °C (275 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | >1 |
| Solubilità | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosione | Nessun dato disponibile |
| Rapporto Aspetto Particelle | Non applicabile |
| Stato di aggregazione delle particelle | Non applicabile |
| Stato di agglomerazione delle particelle | Non applicabile |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile |
| Polverosità delle particelle | Non applicabile |

9.2. Altre informazioni

| | |
|---------------|------|
| Contenuto COV | < 1% |
|---------------|------|

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica potrebbe produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150°C (>300° F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| | |
|--|--|
| Vie di esposizione probabili | Ingestione Cutanea Contatto con gli occhi Inalazione |
| Tossicità acuta (orale) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (dermica) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Danni/irritazione oculari | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericolo in caso di aspirazione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lieve irritazione oculare. |
| Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Nessuno noto. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente
acquatico, a breve termine
(acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente
acquatico, a lungo termine
(cronico)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

CV4-2500 Part A

Potenziale di bioaccumulo

Non determinate.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0.1\%$ valutate in conformità con il regolamento REACH Allegato XIII

12.6. Proprietà di interruzione endocrina

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo
smaltimento del
prodotto/dell'imballaggio
Ecologia - materiali di rifiuto

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative
locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conforme a ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU o numero ID

Non regolamentato per il trasporto

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato per il trasporto

14.3. Classe di rischio del trasporto

Non regolamentato per il trasporto

14.4. Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.7. Trasporto marittimo in massa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. REACH Allegato XVII Informazioni

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni persistenti sugli inquinanti organici

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. REACH Allegato XIV Informazioni

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima revisione 12/08/2022

Fonte dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica | Data della modifica | Versione |
|---------|---|---------------------|----------|
| 1 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 2 | Classificazione modificata; lingua modificata | 12/08/2022 | 4.0 |
| 3 | Dati modificati | 12/08/2022 | 4.0 |
| 4 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 5 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 7 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 8 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 9 | Dati modificati | 12/08/2022 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 11 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 12 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione del trasporto aereo internazionale

Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale

LC50 - Concentrazione letale mediana

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie

NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

TSCA - Control Act per le sostanze tossiche

TWA - Media ponderata nel tempo

VOC - Composti organici volatili

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE accor. con 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Il Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria è stato modificato attraverso la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) N. 119/2004) e BGBl. II N. 242/2006, BGBl. II N. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II N. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e riprotossi del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. N. 13/10 - Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n.1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione occupazionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento dell'armadietto dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Safety and Health in the Working Environment (Chemical Substances - Cancerogens) AND Law 47(I) 2000 - Occupational Health and Safety (Asbestos), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - BLV. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. N. 325 - Normativa Armadietto dei Ministri N. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendata dal Regolamento dei Ministri N. 92, 163, 407 e N. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Grand-Duke del Lussemburgo, A-N°684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dic. Gr. n. 1.218 - Decisione governativa n. 1.218 del

CV4-2500 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., modificando il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: N. 986 dell'11 ottobre 2012, N. 655 del 31 maggio 2018, N. 1458 del 13 dicembre 2019, N. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento N. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, C.P. 2008/050, C.A. 2012/021, C. 2015/143, C. 2018/181. SDS Nusil UE GHS (2020/878)

06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - D.G. 33/2018 - D.G. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 emendando il D.G. della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - N. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 12/08/2022 Data di pubblicazione: 18/07/2014

Versione: 4.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto CV4-2500 Part B
Sinonimi Elastomero di silicone

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irrit. cutanea 2 H315
Irrit. oculare 2 H319

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS07

Avvertenza (CLP) Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) H315 - Provoca irritazione cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza (CLP) P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione.
P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

viso/protezione dell'udito.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).

P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0.1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità con l'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disregolazione endocrina, o identificate come disregolazione endocrina in conformità con i criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|--|--|------|--|
| Acido silicico (H ₄ SiO ₄), tetraetilestere, prodotti di reazione contenenti clorodimetilsilano | (N. CAS) 68988-57-8 (N. CE) 273-531-0 | 5-15 | Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 |
| Metil vinil-ciclosilossano | (N. CAS) 2554-06-5 (N. CE) 219-863-1 | < 1 | Non classificato |

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico.

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|---|---|
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Rivolgersi al medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|--|
| Sintomi/Effetti | Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Nessuno noto. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua potenti. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|----------------------------------|---|
| Pericolo d'incendio | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature. |
| Pericolo di esplosione | Il prodotto non è esplosivo. |
| Reattività | Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi, e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio. Gas idrogeno esplosivo. Formaldeide. Ossidi di silicio. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|--|---|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
| Istruzioni antincendio | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa la protezione delle vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua. |

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti.

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare di adeguata protezione il team preposto alla pulizia.
Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettano. Ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.
Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. Contattare le autorità competenti in caso di fuoriuscite.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare di respirare i vapori, la nebbia e le particelle nebulizzate.
Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.
Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.
Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.
Materiali incompatibili Alcoli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

7.3. Usi finali particolari

A esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) | | |
|--|--|----------------------|
| Romania | OEL TWA (base giuridica:ov. dic. n. 1.218) | 30 mg/m ³ |
| Romania | OEL STEL (base giuridica:ov. dic. n. 1.218) | 50 mg/m ³ |
| Romania | Categoria chimica OEL (base giuridica:ov. dic. n. 1.218) | Notazione cutanea |

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore, aspetto

Incolore

Colore

Nessun dato disponibile

Odore

Inodore

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

pH

Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione

Nessun dato disponibile

Punto di fusione

Nessun dato disponibile

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|---|-------------------------|
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità | >93 °C (199,4 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | <1 |
| Solubilità | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosione | Nessun dato disponibile |
| Rapporto Aspetto Particelle | Non applicabile |
| Stato di aggregazione delle particelle | Non applicabile |
| Stato di agglomerazione delle particelle | Non applicabile |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile |
| Polverosità delle particelle | Non applicabile |
| 9.2. Altre informazioni | |
| Contenuto COV | < 1% |

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi, e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa. Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive di vapore e aria.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre idrogeno gassoso esplosivo a contatto con incompatibilità o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150°C (>300° F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| | |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Ingestione Cutanea Contatto con gli occhi Inalazione |
| Tossicità acuta (orale) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (dermica) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|--|--|
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) | |
| LD50 orale, ratto | > 4800 mg/kg (read-across, nessun decesso) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2000 mg/kg (nessun decesso) |
| LC50 inalazione, ratto | > 1,32 mg/l/4 ore |

| | |
|--|--|
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Provoca irritazione cutanea. |
| Danni/irritazione oculare | Provoca grave irritazione oculare. |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericolo in caso di aspirazione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle | Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore degli occhi. |
| Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Nessuno noto. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente
acquatico, a breve termine
(acuta)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente
acquatico, a lungo termine
(cronico)

Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di
classificazione non sono rispettati)

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

CV4-2500 Part B

Potenziale di bioaccumulo

Non determinate.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione supplementare disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0.1\%$ valutate in conformità con il regolamento REACH Allegato XIII

12.6. Proprietà di interruzione endocrina

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) in questa miscela non elencata di seguito non ha proprietà d'interferente endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) N. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605, o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo
smaltimento del
prodotto/dell'imballaggio
Ecologia - materiali di rifiuto

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative
locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conforme a ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU o numero ID

Non regolamentato per il trasporto

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato per il trasporto

14.3. Classe di rischio del trasporto

Non regolamentato per il trasporto

14.4. Gruppo di imballaggio

Non regolamentato per il trasporto

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato per il trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione supplementare disponibile

14.7. Trasporto marittimo in massa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. REACH Allegato XVII Informazioni

Non contiene sostanze REACH che presentano restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni persistenti sugli inquinanti organici

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.1.1.5. REACH Allegato XIV Informazioni

Non contiene sostanze riportate nel regolamento REACH Allegato XIV

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione supplementare disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima revisione 12/08/2022

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle frasi H ed EUH:

| | |
|------------------|--|
| Irrit. oculare 2 | Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 2 |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2 |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

| | |
|------------------|-------------------|
| Irrit. cutanea 2 | Metodo di calcolo |
| Irrit. oculare 2 | Metodo di calcolo |

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica | Data della modifica | Versione |
|---------|---|---------------------|----------|
| 1 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 2 | Classificazione modificata; lingua modificata | 12/08/2022 | 4.0 |
| 3 | Dati modificati | 12/08/2022 | 4.0 |
| 4 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 5 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 7 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 8 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 9 | Dati modificati | 12/08/2022 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 11 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 12 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 12/08/2022 | 4.0 |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su vie navigabili interne

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione mediana efficace

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie

NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulapowe

NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza medio

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

IARC - Ente internazionale per la ricerca sul cancro
IATA - Associazione del trasporto aereo internazionale
Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico-acqua del suolo
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento

Valore limite base giuridica*

***Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti**

UE - 2019/1831 UE accor. con 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Il Ministero dell'Economia e del Lavoro della Repubblica di Austria è stato modificato attraverso la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) N. 119/2004) e BGBl. II N. 242/2006, BGBl. II N. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011), BGBl. II N. 186/2015, BGBl. II N. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II N. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Austria, Ultimamente modificato attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e riprotossi del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. N. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n.1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro, e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020), e Regolamento n.10 del 26 settembre u.s. 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione occupazionale, Modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori da esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, i valori limite di esposizione e i valori limite biologico. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento del Governo dei Ministri del Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte
TSCA - Control Act per le sostanze tossiche
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC - Composti organici volatili
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione al lavoro - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - 2020 Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: Gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. N. 325 - Normativa Armadietto dei Ministri N. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendata dal Regolamento dei Ministri N. 92, 163, 407 e N. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento generale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento generale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Grand-Duke del Lussemburgo, A-N°684 del 2018

Malta - MOSHA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi- OWCR LV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402 FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 Nr. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

(Sostanze chimiche) Articolo 38, Come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento dell'armadietto dei ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Safety and Health in the Working Environment (Chemical Substances - Cancerogens) AND Law 47(I) 2000 - Occupational Health and Safety (Asbestos), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - BLV. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Col. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., modificando il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: N. 986 dell'11 ottobre 2012, N. 655 del 31 maggio 2018, N. 1458 del 13 dicembre 2019, N. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento N. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS National Institute of Research and Safety Health and safety of work, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli Agenti Chimici al Lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, C.P. 2008/050, C.A. 2012/021, C. 2015/143, C. 2018/181. SDS Nusil UE GHS (2020/878)

sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dic. Gr. n. 1.218 - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - D.G. 33/2018 - D.G. della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 emendando il D.G. della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - N. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e le Linee guida generali sui valori dei limiti igienici

Svizzera - OLVSNIAIF - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di questa SDS. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") NEGANNO ESPRESSAMENTE OGNI RIPRODUZIONE E GARANZIA RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La SDS è intesa come guida a un appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è intesa come completa. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio nel determinare sicurezza, compatibilità e appropriato uso, manipolazione, conservazione e smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i loro scopi e usi. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE, NUSIL NEGA LA RESPONSABILITÀ E, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, L'ACQUIRENTE CONCORDA CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA NUSIL SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN

CV4-2500 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

TIPO O GENERE, INCLUSI MA NON LIMITATI A PERDITA DI PROFITTI, LESIONE DELLA REPUTAZIONE, RICHIAMO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.